

**Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — EuroChem MCC/Consiglio**

(Causa T-459/08) <sup>(1)</sup>

[«*Dumping — Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Domanda di riesame intermedio parziale — Riesame delle misure in previsione della scadenza — Valore normale — Prezzo all'esportazione — Articoli 1, 2 e 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]*»]

(2013/C 101/33)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente B. Evtimov e D. O'Keeffe, solicitor)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: H. Van Vliet e M. França, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 327 del 20.12.2008.

**Sentenza del Tribunale 20 febbraio 2013 — Nikolaou/Corte dei conti**

(Causa T-241/09) <sup>(1)</sup>

[«*Responsabilità extracontrattuale — Corte dei conti — Svolgimento di indagini interne — Dati personali — Illecito — Nesso di causalità — Prescrizione*»]

(2013/C 101/34)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Kalliopi Nikolaou (Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e G. Douka, avvocati)

*Convenuta:* Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J.-M. Steiner, agenti, assistiti da P. Trimidas)

**Oggetto**

Ricorso per risarcimento diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito di irregolarità e di violazioni del diritto dell'Unione che la Corte dei conti avrebbe commesso nell'ambito di un'indagine interna

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Kalliopi Nikolaou è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 29.8.2009.

**Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Acron/Consiglio**

(Causa T-118/10) <sup>(1)</sup>

[«*Dumping — Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d'ammonio originarie della Russia — Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori — Valore normale — Prezzo all'esportazione — Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]*»]

(2013/C 101/35)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Acron OAO (Veliky Novgorod, Russia) (rappresentanti: avv. B. Evtimov e D. O'Keeffe)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato, e de N. Chesaites, barrister)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor)

### Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Acron OAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 113 dell'1.5.2010.

### Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-492/10) (<sup>1</sup>)

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Entità posseduta al 100 % da un'entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione di illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)*

(2013/C 101/36)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakekey)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: S. Bolaert e M. Konstantinidis, agenti)

### Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall'altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Melli Bank plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

### Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2013 — Piotrowski/UAMI (MEDIGYM)

(Causa T-33/12) (<sup>1</sup>)

*[«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo "MEDIGYM" — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»]*

(2013/C 101/37)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Elke Piotrowski (Viernheim, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Lenz e G. Schneider, agenti)